



arpav

REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

RESPONSABILE UFFICIO RUMORE – ARPAV VERONA

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - TRIBUNALE DI VERONA

DONZELLINI MASSIMO - UOFA – mdonzellini@arpa.veneto.it



arpav

L. Q. N° 447/1995

ART. 6, COMMA 2 – COMPETENZE DEI COMUNI

..... i Comuni, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore



arpav

**PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
PER SORGENTI
FISSE**

**PIANO DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
PER
INFRASTRUTTURE**

**REGOLAMENTO
DISCIPLINA
ATTIVITA'
RUMOROSE**



CONTENUTI DI UN REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI CAMPO DI APPLICAZIONE	NORME DI RIFERIMENTO
DISCIPLINA RUMORE AMBIENTALE	DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI
DISCIPLINA ATTIVITA' PERMANENTI	DISCIPLINA ATTIVITA' TEMPORANEE
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	MODULISTICA



DISPOSIZIONI GENERALI

LA NORMATIVA ANTINQUINAMENTO CONCERNE ESCLUSIVAMENTE IL PROFILO PUBBLICISTICO DELLA TUTELA DAL RUMORE, QUELLO CIOÈ CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE APPRESTARE IN VIA GENERALE A PRESIDIO DELL'INCOLUMITÀ PSICOFISICA DELLA COLLETTIVITÀ.

IN TALE AMBITO GLI EVENTUALI INTERESSI PARTICOLARI DEI CITTADINI TROVANO TUTELA SOLO INDIRETTAMENTE E NELLA MISURA IN CUI COINCIDONO, IN TUTTO O IN PARTE, CON L'INTERESSE PUBBLICO ANZIDETTO.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento SI applica:

- **al rumore prodotto da sorgenti fisse e mobili, così come definite dall'art. 2 della legge 447/95, presenti in ambiente esterno;**

- **al rumore prodotto da sorgenti fisse e mobili, così come definite dall'art. 2 della legge 447/95, presenti in ambiente interno ed esterno connesse con l'esercizio di attività produttive, commerciali, professionali e ricreative;**

- **al rumore prodotto da attività temporanee svolte in luogo aperto al pubblico che diano luogo ad emissioni ed immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 così come definite nel titolo IV del presente regolamento.**

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento NON si applica:

- **a fonti di rumore che recano disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone in luoghi privati, quali ad esempio schiamazzi, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di intrattenimento in abitazioni private, strepiti di animali o altri generi, cui provvedono il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del codice civile;**
- **ad attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio o di una proprietà privata, dove i rapporti tra privati sono disciplinati dai Regolamenti Condominiali o dal Codice Civile e non ledono gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione**

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento NON si applica:

- **attività e comportamenti non direttamente connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;**
- **servizi e impianti fissi dell'edificio ad uso comune, limitatamente alle immissioni prodotte all'interno dello stesso;**
- **servizi e impianti tecnici fissi dell'edificio, ad uso privato, quando le loro emissioni non compromettono la qualità dell'ambiente ma esclusivamente i diritti di terzi,**
- **sorgenti con emissioni sonore occasionali, non ripetibili, non prevedibili e non riproducibili;**
- **funzionamento di elettrodomestici e impianti elettroacustici inseriti in edifici di civile abitazione per scopi non professionali;**
- **attività musicali non professionali.**

DISPOSIZIONI GENERALI

**LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA MATERIA
DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E' DI COMPETENZA
DEL COMUNE**

**ARPA ESERCITA LE FUNZIONI TECNICHE DI
CONTROLLO A SEGUITO DI RICHIESTA DEL COMUNE**

**TUTTE LE ATTIVITÀ E/O SORGENTI DI RUMORE
PRESENTI SUL TERRITORIO DEVONO ESSERE TALI DA
CONSENTIRE IL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE
ASSOLUTI, DI IMMISSIONE ASSOLUTI E DIFFERENZIALI
DI CUI AL D.P.C.M. 14/11/1997**

NORME DI RIFERIMENTO

- **NORME STATALI – NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE**
- **NORME REGIONALI**
- **LINEE GUIDA ARPAV**
- **DISPOSIZIONI LOCALI**

DISCIPLINA DEL RUMORE AMBIENTALE

- **ATTIVITA' PERMANENTI, ESISTENTI E NUOVE**
- **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI
CLIMA
PREVISIONE
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**
- **REQUISITI DEI SOGGETTI**
- **MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI

- **RELAZIONE TECNICA DI CLIMA ACUSTICO**
- **RELAZIONE TECNICA DI PREVISIONE**
- **RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA AD OPERA ESEGUITA**
- **REQUISITI DEI SOGGETTI**
- **MODALITA' DI PRESENTAZIONE**



arpav

DISCIPLINA ATTIVITA' TEMPORANEE

- **SAGRE DI PAESE**
- **CONCERTI O FESTIVAL ALL'APERTO**
- **PUBBLICI ESERCIZI CON MUSICA**
- **ALTRI SPETTACOLI ALL'APERTO**
- **CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI**
- **ATTIVITA' AGRICOLE**



ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

- **MACCHINE DA GIARDINO**
- **DIFFUSIONI SONORE IN GENERE**
- **CANNONCINI ANTISTORNO E ANTIGRANDINE**
- **SISTEMI DI IRRIGAZIONE AGRICOLI**
- **ANTIFURTI**
- **ARTISTI DI STRADA**

ALTRO



arpav

MODULISTICA

**MODALITA' PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
IN DEROGA PER LE ATTIVITA' RUMOROSE**